



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 306/14/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO DAL CORECOM
CALABRIA NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO
LOCALE TELEMIA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 11
QUATER, COMMA 1, DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 19 giugno 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l’articolo 11 quater, comma 1;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante *“Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante *“Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 2014, recante *“Indizione dei comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia”*;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS del 2 aprile 2014 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, recante il Codice di autoregolamentazione di cui all'art. 11-*quater*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

VISTA la contestazione inviata il 27 maggio 2014 dal Corecom Calabria all'emittente televisiva Telemia per aver trasmesso, nel corso del telegiornale andato in onda in data 21 maggio 2014, alle ore 13.40 circa, un'intervista al candidato Alessandro Cecchi Paone nel corso della quale lo stesso avrebbe dichiarato "... *io se mi eleggete vado a fare il vostro rappresentante in Europa specializzato nel prendere in Europa fino all'ultimo euro per dare lavoro ai nostri giovani*" in pretesa violazione degli articoli 11-*quater*, comma 1, della legge 28/2000 e 18, comma 3, della delibera n. 138/14/CONS;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dal rappresentante della società Telemia s.r.l. in data 28 maggio 2014 nelle quali si rappresenta quanto segue:

- l'intervista contestata rientra in una lunga serie di servizi realizzati all'interno del telegiornale con i candidati e gli esponenti di tutti gli schieramenti politici, aventi esclusiva finalità di informazione;
- la frase del candidato così decontestualizzata potrebbe indurre in errore interpretativo in quanto il dichiarante ha solo voluto rappresentare quale sarebbe stata la sua *mission* di possibile parlamentare europeo, delineando le principali linee programmatiche della sua candidatura;

VISTO il fascicolo dell'istruttoria condotta dal Corecom Calabria e pervenuto in data 29 maggio 2014 (ns. prot. n. 28014), contenente, in particolare:

- la nota del Corecom Calabria con cui sono stati contestati i fatti all'emittente;
- la memoria prodotta dall'emittente;
- le conclusioni istruttorie a cui perviene il Corecom Calabria, nel senso di ravvisare la violazione delle norme citate nell'atto di contestazione;

CONSIDERATO che l'art. 11-*quater*, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che "*Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica*";

CONSIDERATO che a norma dell'art. 4, comma 3, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto ministeriale 8 aprile 2004 "*In periodo elettorale o referendario, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di*

comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 18, comma 3, della delibera n. 138/14/CONS *“In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto”;*

PRESA VISIONE del file della registrazione del programma contestato, da cui risulta che il candidato Alessandro Cecchi Paone, nel corso di un’intervista andata in onda all’interno del notiziario dell’emittente “Telemia”, così si è espresso: *“[omissis] io se mi eleggete vado a fare il vostro rappresentante in Europa specializzato nel prendere in Europa fino all’ultimo euro per dare lavoro ai nostri giovani... ”;*

RITENUTO che la messa in onda da parte dell’emittente locale Telemia nel corso del telegiornale del 21 maggio, edizione delle ore 13.40 circa, della intervista al candidato Alessandro Cecchi Paone appare riconducibile al legittimo esercizio del diritto di cronaca nell’ambito del dibattito politico in corso durante la campagna elettorale: tale condotta non integra dunque la violazione delle norme richiamate anche in considerazione del fatto che l’appartenenza politica di un candidato è, per definizione, ben nota al pubblico dei telespettatori;

RILEVATO, inoltre, che l’intervista in questione si inserisce nell’ambito di una programmazione del telegiornale volta a dare spazio a tutti gli schieramenti attraverso interviste ai vari candidati allo scopo di assicurare un equilibrato accesso a tutti i soggetti politici competitori;

RILEVATO in particolare che i servizi giornalistici offerti dal telegiornale dell’emittente erano volti a informare il pubblico rispetto ai programmi degli schieramenti attraverso interviste ai candidati in occasione delle presentazioni delle candidature o in incontri programmatici anche a tema svoltisi sul territorio, senza fornire indicazioni di voto, trattandosi per lo più di illustrazione di ciò che lo schieramento di appartenenza avrebbe fatto nel caso di vittoria alle elezioni;

RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, di disporre l’archiviazione del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *“Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”;*

DELIBERA

l’archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

306/14/CONS

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Telemia s.r.l. e trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria.

Roma, 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani